



Roma, 7.5.2021

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202100004657/AG
Oggetto: Garante Privacy - Provvedimento di avvertimento in merito ai trattamenti effettuati relativamente alla certificazione verde per Covid-19

Circolare n. 12988
Sito Sì
4.1
IFO Sì

AI PRESIDENTI DEGLI
ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Garante privacy - avvertimento formale al Governo:
gravi criticità per i “pass vaccinali”.***

Si informa che il Garante Privacy, con [delibera 23 aprile 2021](#), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 3.5.2021, ha emanato un avvertimento formale riguardante la certificazione verde per COVID-19, prevista dal D.L. 52/2021 (c.d. “Decreto Riaperture” - cfr [circolare federale n. 12967 del 28.4.2021](#)), evidenziando le violazioni ed i rischi che tali certificazioni comportano per la privacy.

Il provvedimento, trasmesso a tutti i Ministeri e agli altri soggetti coinvolti, è stato inviato anche al Presidente del Consiglio dei ministri, per le valutazioni di competenza.

Secondo il Garante, le disposizioni del D.L. 52/2021, in contrasto con quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679), presentano una serie di criticità, tra cui, in sintesi, si evidenziano le seguenti (in proposito si veda anche il [comunicato stampa](#) pubblicato sul sito www.garanteprivacy.it):

- il D.L. 52/2021 non garantisce una base normativa idonea per l'introduzione e l'utilizzo dei certificati verdi su scala nazionale ed è gravemente incompleto in materia di protezione dei dati, privo di una valutazione dei possibili rischi su larga scala per i diritti e le libertà personali;
- è previsto un utilizzo eccessivo di dati sui certificati da esibire in caso di controllo, in violazione del principio di minimizzazione;

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it - e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

- il D.L. 52/2021 viola anche il principio di esattezza dei dati secondo cui gli stessi devono essere esatti e, se necessario, aggiornati e devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- il D.L. 52/2021 viola, altresì, il principio di trasparenza non indicando in modo chiaro le puntuali finalità perseguite, le caratteristiche del trattamento e i soggetti che possono trattare i dati raccolti in relazione all'emissione e al controllo delle certificazioni verdi;
- non viene specificato chi è il titolare del trattamento dei dati, in violazione del principio di trasparenza, rendendo così difficile se non impossibile l'esercizio dei diritti degli interessati: ad esempio, in caso di informazioni non corrette contenute nelle certificazioni verdi;
- le disposizioni del decreto violano anche il principio di limitazione della conservazione, secondo cui i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; ciò assume particolare rilievo tenuto conto che le disposizioni sembrerebbero introdurre misure temporanee, destinate a essere sostituite da quelle individuate in sede europea.

Come chiarito dal Ministero della Salute ([clicca qui](#)), va tenuto presente, infatti, che i **sei mesi** attualmente indicati per la validità della certificazione verde Covid-19 di **avvenuta vaccinazione** contro il SARS-CoV-2 e della certificazione verde Covid-19 di **avvenuta guarigione** da COVID-19, sono stati fissati provvisoriamente, anche in vista dell'imminente entrata in vigore del *Digital Green Certificate*, previsto da una proposta di Regolamento europeo, che dovrebbe essere approvata a breve ed entrare in vigore nel corso del prossimo mese di giugno.

Quanto alle certificazioni ed alle strutture deputate al rilascio, si rammenta inoltre che, ai sensi del D.L. 52/2021:

- la **certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione** contro il SARS-CoV-2 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale dalla struttura sanitaria o dal Servizio Sanitario Regionale di competenza;
- la **certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione** da COVID-19 viene rilasciata in formato cartaceo o digitale, contestualmente alla fine dell'isolamento, dalla struttura ospedaliera presso cui si è effettuato un ricovero, dalla ASL competente, dai medici di medicina generale o dai pediatri di libera scelta;
- la **certificazione verde Covid-19 di effettuazione di un test antigenico** rapido o molecolare per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con esito negativo è rilasciata dalle strutture sanitarie pubbliche, private autorizzate, accreditate, dalle farmacie o dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che erogano tali test.

Alla luce delle criticità illustrate, il Garante avverte tutti i soggetti coinvolti nel trattamento, e, in particolare, i Ministeri della salute, dell'interno, dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale e dell'economia e delle finanze, degli affari regionali e la Conferenza delle Regioni o delle Province autonome, del fatto che i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito dell'utilizzo delle certificazioni verdi di cui al D.L. 52/2021, in assenza di interventi correttivi, possono violare le disposizioni del Regolamento di cui agli artt. 5, 6, par. 3, lett. b), 9, 13, 14, 25 e 32.

Considerato che le osservazioni del Garante sono chiaramente rivolte alle Istituzioni che hanno previsto tale sistema di certificazione, si precisa che le farmacie devono comunque continuare a rispettare quanto previsto dal D.L. 52/2021 (c.d. “Decreto Riaperture”) in merito alla certificazione verde per COVID-19 (cfr. [circolare federale n. 12967 del 28.4.2021](#)).

Sarà cura della Federazione fornire ogni utile aggiornamento sulle modifiche che potranno essere apportate alla vigente normativa in materia a seguito dell’eventuale recepimento dei rilievi formulati dal Garante.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)